
Studio del caso

PARTE I: Lavori di preparazione / risanamento (75 punti)

In una prima fase si tratta di effettuare diversi lavori di preparazione per semplificare la ristrutturazione pianificata. Si tratta quindi di risanare il bilancio della CG Automotive SA e di preparare gli attivi non necessari all'azienda per l'alienazione.

Domanda I.1. Risanamento del bilancio della CG Automotive SA (16 punti)

Al 31.12.2020, la CG Automotive SA presenta una perdita di capitale. Il conto annuale della CG Automotive SA si trova nell'allegato I.1. Bernard Cuche desidera garantire che, con la pianificazione della successione, i suoi figli possano rilevare parti dell'azienda quanto più sane possibili dal punto di vista finanziario. A tale scopo bisogna procedere a un risanamento del bilancio della CG Automotive SA.

- a. Mostrate a Bernard Cuche come si può eliminare la perdita di bilancio della CG Automotive SA mediante una riduzione del capitale e un riaumento del capitale azionario. Illustrate la procedura giuridica e i documenti necessari.
- b. Mostrate due varianti per effettuare il risanamento pianificato senza aumento del capitale azionario in maniera tale che il capitale proprio torni ad ammontare a kCHF 6'020. Illustrate la procedura e i documenti necessari.

Soluzione proposta

- a. Si tratta in questo caso di una riduzione del capitale puramente dichiarativa, dato che non avviene alcuna approvazione di liquidità. La riduzione del capitale viene effettuata per eliminare il bilancio deficitario. La riduzione del capitale dichiarativa non costituisce una misura di risanamento, ma solo una rettifica di bilancio.

Se contemporaneamente si riaumenta il capitale azionario dello stesso importo, si parla di «armonica». A differenza della riduzione del capitale dichiarativa, nel caso di una misura di risanamento vengono apportate nuove liquidità alla società ovvero i debiti vengono estinti.

Nel caso di una riduzione del capitale con contemporaneo aumento del capitale per la stessa entità, secondo l'art. 735 CO si può applicare una procedura semplificata nella misura in cui sono soddisfatti i presupposti seguenti:

- Il bilancio deficitario è riportato esplicitamente
- Il bilancio deficitario è derivato da perdite effettive
- L'intero capitale di terzi deve essere coperto dopo la riduzione del capitale
- La riduzione prevista non può essere superiore al bilancio deficitario

Se si effettua, come nel caso presente, un aumento del capitale, per la riduzione del capitale si può rinunciare al rapporto di revisione di un esperto revisore abilitato. Occorrono pertanto unicamente:

- La delibera di riduzione del capitale, per la quale è richiesto l'atto pubblico
- L'iscrizione nel registro di commercio

Se il rianamento del capitale azionario avviene mediante compensazione del debito per prestito nei confronti della CG Holding SA, si tratta di un aumento di capitale qualificato. In questo caso per l'aumento del capitale occorre un attestato di verifica di un revisore abilitato.

- b. Per il risanamento del bilancio senza aumento del capitale ci sono due possibilità.

La CG Holding SA rinuncia definitivamente ai crediti per un ammontare di kCHF 4'600. Non ci sono prescrizioni formali in tal senso. Per motivi di dimostrabilità si raccomanda tuttavia un accordo scritto, come si è soliti fare nella pratica.

La rinuncia al credito porta, nel caso della CG Automative SA, a ricavi straordinari (si potrebbe pensare anche a una contabilizzazione direttamente nel capitale proprio, cosa che nella pratica invece accade più di rado).

La CG Holding versa kCHF 4'600 nelle riserve della CG Automative SA. Dal punto di vista del diritto civile si tratta di un apporto a titolo gratuito di una richiesta di prestito da parte della CG Holding SA. Sempre in termini di diritto civile comporta l'estinzione del debito per prestito della CG Automative SA per l'ammontare dell'apporto. Anche in questo caso non vi sono prescrizioni formali. Per motivi di dimostrabilità si stipulerà tuttavia un accordo scritto anche in caso di versamento.

Domanda I.2. Conseguenze fiscali del risanamento di bilancio (20 punti)

Per le tre varianti riportate alla domanda I.1.a e I.1.b illustrate tutte le conseguenze fiscali del risanamento di bilancio per la CG Holding SA e la CG Automative SA. Spiegate anche i principi generali e citate i rispettivi articoli di legge.

Soluzione proposta

La base per la valutazione delle conseguenze fiscali è data dalla circolare AFC n. 32 del 23.12.2010, che fornisce una panoramica degli effetti fiscali delle diverse misure di risanamento. Secondo la circolare, una società è da risanare se presenta un bilancio deficitario reale, ovvero se vi sono perdite e la società di capitali non dispone di riserve aperte e/o latenti che coprano le perdite riportate.

Dato che nella situazione iniziale vi è una perdita di capitale e non vi sono indicazioni in merito alle riserve latenti, si può desumere che si tratti nella fattispecie di una società da risanare ai sensi della circolare.

Si considererà in particolare la distinzione tra utili da risanamento propriamente detti e utili da risanamento impropriamente detti. Si è in presenza di utili da risanamento propriamente detti in caso di rinunce al credito o prestazioni a fondo perduto di terzi o in caso di rinunce al credito da parte di soci, che equivalgono a rinunce al credito di terzi. Gli utili da risanamento propriamente detti possono essere compensati con riporti delle perdite.

Le riduzioni del capitale e le prestazioni a fondo perduto da parte dei soci equivalgono a utili da risanamento impropriamente detti, così come le rinunce al credito da parte dei soci, che non equivalgono a rinunce al credito di terzi.

In generale non ne risultano conseguenze a livello di imposta preventiva, dato che i versamenti supplementari (senza controvalore della società) non sono in linea di massima oggetto dell'imposta preventiva.

In riferimento all'IVA: art. 18 cpv. 2 LIVA: per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto non c'è controprestazione né riduzione dell'imposta precedente.

Riduzione del capitale e riaumentoCG Holding SA

- Non ci sono conseguenze in termini di imposta sull'utile per la CG Holding SA.
- Non ci sono ulteriori conseguenze fiscali per la CG Holding SA.

CG Automotive SA

- Non ci sono conseguenze fiscali derivanti dalla riduzione del capitale (successo del risanamento non reale).
- Non ci sono conseguenze fiscali derivanti dal riaumento: apporto di capitale ai sensi dell'art. 60 lett. a LIFD.
- Tassa di emissione 1% con limite d'esonero di CHF 10 mio. (art. 6 cpv. 1 lett. k LTB), dato che l'emissione delle nuove azioni avviene nel quadro di un risanamento aperto.

Versamento nelle riserveCG Holding SA

- Non ci sono conseguenze in termini di imposta sull'utile per la CG Holding SA.
- Il versamento è un apporto di capitale e aumenta il prezzo di costo della partecipazione.
- Un'eventuale necessità (di diritto commerciale) di rettifica di valore sulla partecipazione alla CG Automotive SA riduce il valore dell'utile per scopi fiscali, nel qual caso il prezzo di costo rimane invariato.
- Non ci sono ulteriori conseguenze fiscali per la CG Holding SA.

CG Automotive SA

- Versamento suppletivo si qualifica ai sensi della circolare AFC n. 32 come utile da risanamento propriamente detto risp. come apporto di capitale senza conseguenze in termini di imposta sull'utile, e pertanto non vi sono conseguenze in termini di imposta sull'utile
- Il versamento suppletivo è soggetto in linea di massima alla tassa di emissione dell'1%. Tenuto conto della registrazione della perdita dal punto di vista del diritto commerciale, il versamento suppletivo si qualifica come esente dalla tassa di emissione nella misura in cui non supera la franchigia di CHF 10 mio. (art. 6 cpv. 1 lett. k LTB). Nel caso in rassegna non si supera il limite d'esonero e non si applica quindi la tassa di emissione.
- Si potrebbe immaginare di non effettuare una registrazione della perdita e di rinunciare, per la tassa di emissione, al limite d'esonero di CHF 10 mio., facendo invece valere il versamento come CEB.

Rinuncia al creditoCG Holding SA

- La rinuncia al credito sarebbe, nel caso della CG Holding SA, un costo con effetto ai fini fiscali se valutato come avente effetto sul risultato per la CG SA; se qualificato senza effetti fiscali, ne risultano le stesse conseguenze fiscali presenti per il versamento nelle riserve.

CG Automotive SA

- In linea di massima con effetto sul risultato dal punto di vista fiscale ai sensi della circolare n. 32, ma:
- Verificare se si tratta, nella fattispecie, di un successo del risanamento non reale (circolare AFC n. 32):
 - La rinuncia al credito dell'azionista non ha conseguenze sul successo se il prestito azionario a cui si rinuncia:
 - è stato trattato, dal punto di vista fiscale, come capitale proprio prima del risanamento («capitale proprio occulto»); o
 - è stato concesso, per la prima volta o in aggiunta, a causa di un cattivo andamento degli affari e non sarebbe stato concesso nelle stesse circostanze da un terzo indipendente.

- A causa dell'ammontare del prestito azionario rispetto agli obblighi a lungo termine nei confronti di terzi, nonché tenuto conto del fatto che nella CG Automotive SA non ci sono garanzie rilevanti (immobili), è evidente che il prestito di terzi – almeno per questo ammontare – non sarebbe stato concesso, il che equivale a un trattamento senza effetti sul successo; non si ha pertanto un riporto della perdita.
- La rinuncia al credito è soggetta in linea di massima alla tasso di emissione dell'1%. Tenuto conto della registrazione della perdita dal punto di vista del diritto commerciale, il versamento suppletivo si qualifica come esente dalla tasso di emissione nella misura in cui non supera la franchigia di CHF 10 mio. (art. 6 cpv. 1 lett. k LTB). Nel caso in rassegna non si supera il limite d'esonero e non si applica quindi la tasso di emissione.

Domanda I.3. Contabilizzazione del risanamento (8 punti)

Per la variante con la riduzione e il riamontamento del capitale descritta alla domanda I.1.a, illustrate le operazioni di contabilizzazione nel conto annuale della CG Holding SA e della CG Automotive SA e allestite il bilancio a risanamento avvenuto. Utilizzate a tal fine l'allegato I.1.

Soluzione proposta

Registrazioni contabili a livello della CG Automotive SA:

Riduzione del capitale: capitale azionario / utile di bilancio 4'600

Riamontamento: debito per prestito CG Holding SA / capitale azionario 4'600

Registrazioni contabili a livello della CG Holding SA:

Partecipazione CG Automotive SA / richiesta di prestito CG Automotive SA 4'600

Rettifica di valore prestito / rettifica di valore partecipazione 1'200 (pura registrazione a bilancio)

Dal bilancio della holding è evidente che il prestito al 31.12.2020 è stato rettificato con kCHF 1'200. Se si parte dal presupposto che questa rettifica di valore si è resa necessaria a livello di diritto commerciale, evidentemente anche il valore contabile della partecipazione dovrebbe essere ridotto di questo importo, dato che il valore della partecipazione per la holding non è cambiato complessivamente a seguito della riclassificazione.

Bilancio secondo soluzione modello

Domanda I.4. Impiego RCDL (6 punti)

La CG Automotive SA dispone, presso la sua istituzione di previdenza, di riserve di contributi del datore di lavoro (RCDL) pari a kCHF 200, che Bernard Cuhe desidererebbe impiegare a favore della CG Automotive. Spiegategli se è possibile, qual è la procedura da seguire e che effetto ha sul conto annuale della CG Automotive SA.

Soluzione proposta

Le RCDL presenti possono essere impiegate per l'ammontare di un contributo annuo. Con l'impiego delle RCDL, la CG Automotive SA deve versare kCHF 200 in meno di contributi del datore di lavoro alla cassa pensione, il che significa che la sua liquidità viene risparmiata e il risultato viene migliorato di kCHF 200. L'impiego della RCDL comporta uno scioglimento delle riserve latenti, che eventualmente (ovvero in caso di scioglimento complessivo essenziale di riserve latenti) deve essere reso noto in allegato al conto annuale.

Procedura: il CdA della CG Automative SA delibera in merito all'impiego e informa il consiglio di fondazione.

Nell'ambito delle normative relative a COVID-19, nel 2020 e 2021 è possibile anche impiegare la RCDL per i contributi dei lavoratori.

«*Ordinanza COVID-19 previdenza professionale*»; valida fino al 31.12.2021

Domanda I.5. Alienazione quote della Cooperativa Centrecourt (12 punti)

La CG Holding SA detiene il 33,3% delle quote di partecipazione della Cooperativa edile Centrecourt, che possiede immobili nel Canton Friburgo. Il restante 66,6% delle quote di partecipazione è in possesso della Fondazione di previdenza in favore del personale della Marti SA. Vincent Marti è partner d'affari di Bernard Cuche da molti anni. Insieme ad altri soci, 25 anni fa hanno fondato la Cooperativa edile Centrecourt. Oggi non sono rimasti che due soci, la CG Holding SA e la Fondazione di previdenza in favore del personale della Marti SA.

Bernard Cuche è interessato a rilevare il 66,6% delle quote nella società cooperativa dalla Fondazione di previdenza in favore del personale della Marti SA.

- a. Spiegate a Bernard Cuche e Vincent Marti se, ed eventualmente come, le quote nella società cooperativa possono essere trasferite da un punto di vista del diritto commerciale. Citate gli articoli di legge pertinenti.
- b. Presentate a Bernard Cuche e Vincent Marti eventuali conseguenze fiscali. Motivate la vostra risposta e indicate gli articoli di legge determinanti.

Soluzione proposta

- a. Ai sensi dell'art. 849 cpv. 1 CO, è possibile trasmettere quote di partecipazione di una cooperativa. Il compratore diventa però socio solo a seguito di una delibera di ammissione. Ai sensi dell'art. 840 cpv. 2 CO, l'amministrazione decide in merito all'ammissione di nuovi soci nella misura in cui non basti, in conformità allo statuto, la semplice dichiarazione di adesione o una delibera dell'assemblea generale. Nel caso in rassegna la questione è irrilevante, dato che si può partire dal presupposto che si tratta di una pura formalità considerato che Cuche e la Fondazione di previdenza Marti sono gli unici due soci della cooperativa.
- b. La Cooperativa edile Centrecourt è una cooperativa edile con immobili. Se vengono cedute delle quote alla cooperativa edile, si corre il rischio che l'alienazione sia considerata al pari di un trasferimento di proprietà immobiliare economico. Ciò potrebbe comportare imposte sugli utili da sostanza immobiliare / imposte sull'utile indesiderate per il venditore.

La Fondazione di previdenza Marti è in linea di massima esente da obblighi fiscali ai sensi dell'art. 56 lett. e LIFD e dell'art. 97 cpv. 1 lett. e DStG FR.

Conformemente all'art. 41 cpv. 1 lett. c DStG FR, gli utili da alienazione di fondi o quote degli stessi di persone giuridiche esenti da obblighi fiscali ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 sono soggetti all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. La Fondazione di previdenza Marti è pertanto soggetta, in linea di massima, all'obbligo di imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

Ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 lett. a DStG FR, i negozi giuridici che, con riferimento al diritto di disposizione su un fondo, hanno l'effetto economico di un'alienazione sono equiparati a un'alienazione e sono pertanto soggetti all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

Secondo la prassi generale, in caso di alienazione del 50% o più delle quote si deve partire dal presupposto che vi sia un trasferimento di proprietà immobiliare economico, con conseguente applicazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Se la Fondazione di previdenza Marti vendesse di punto in bianco il 66,6% delle quote, dovrebbe versare l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare per un eventuale utile derivante della vendita. Parimenti, in caso di trasferimento di proprietà immobiliare economico anche per il compratore si applicherebbero le imposte sui trasferimenti immobiliari.

Domanda I.6. Trasformazione Cooperativa (13 punti)

Bernard Cuhe si chiede se non sia meglio trasformare la Cooperativa edile Centrecourt in una società anonima.

- a. Mostrategli se è possibile farlo, qual è la procedura da seguire in termini giuridici e quali documenti sono necessari. Motivate la vostra risposta e fate riferimento agli articoli di legge determinanti.
- b. Illustrate a Bernard Cuhe per la fattispecie concreta eventuali vantaggi/svantaggi tra una Cooperativa edile Centrecourt e una Centrecourt SA.

Soluzione proposta

- a. La trasformazione di una cooperativa in SA è possibile ai sensi dell'art. 54 cpv. 4 LFus. Le disposizioni relative alla costituzione per quanto riguarda il conferimento e il numero di fondatori non si applicano in caso di trasformazione. Se la trasformazione risale a più di 6 mesi dall'ultima data del bilancio, occorre allestire un bilancio intermedio. Inoltre, l'organo superiore di direzione/amministrazione è tenuto a redigere un progetto di trasformazione (art. 59 cpv. 2 LFus). Il progetto conterrà le indicazioni relative al nome, alla sede e alla forma giuridica nonché al numero, al tipo e al valore delle nuove quote. Il progetto di trasformazione conterrà inoltre il nuovo statuto. Nel caso delle piccole e medie imprese si può rinunciare a un ulteriore rapporto di trasformazione nella misura in cui tutti i soci sono d'accordo. La Cooperativa edile Centrecourt è considerata, ai sensi della LFus, come piccola società dato che non supera i criteri di cui all'art. 2 lett. e LFus (20/40/250). Per le piccole e medie imprese decade inoltre un obbligo di verifica del progetto di trasformazione. Il progetto di trasformazione dev'essere approvato dall'assemblea dei soci con una maggioranza dei due terzi. Per la delibera dell'assemblea dei soci in merito alla trasformazione è richiesto l'atto pubblico.
- b. Svantaggio di una cooperativa edile rispetto a una società anonima
Il numero di soci è sceso sotto a 7, il che costituisce una lacuna nell'organizzazione ai sensi dell'art. 831 cpv. 2 CO. Inoltre, ai sensi dell'art. 894 cpv. 1, anche l'amministrazione dovrebbe essere composta almeno da 3 persone. Nel caso di una SA questa limitazione non esiste. Acquisto/vendita di azioni sono più semplici, nel caso delle società cooperative come corporazione di carattere personale l'alienabilità dipende fortemente dallo statuto. In mancanza di regolamento statutario, in linea di massima, i diritti di affiliazione a una cooperativa non sono trasferibili. Spesso le società cooperative fissano nello statuto a quale valore possono essere trasferite o restituite le quote (ad es. valore nominale, valore di bilancio senza riserve, valore interno) risp. a quale valore vengono eventualmente riprese in caso di rifiuto del trasferimento della cooperativa. In tal senso, proprio nel caso delle cooperative edili spesso non è possibile effettuare l'alienazione delle quote al valore commerciale effettivo.

In caso di una cooperativa con quote di partecipazione, la distribuzione di utili è fortemente limitata (art. 859 cpv. 3 CO). Nel caso della società anonima non ci sono limitazioni di questo genere.

Se lo statuto non contiene disposizioni sulla ripartizione di un'eccedenza di liquidazione, questa dev'essere destinata a scopi cooperativi o «di pubblica utilità» (art. 913 cpv. 4 CO). L'espressione del carattere personale della società cooperativa è data dall'obbligo di fedeltà dei soci, che non è presente in forma analoga nel caso della società anonima.

Dal punto di vista fiscale non vi sono differenze.

Nel caso in rassegna non ci sono vantaggi sostanziali per Bernard Cuche.

PARTE II: Ristrutturazione (82 punti)

In una seconda fase si tratta di scindere i tre settori aziendali della CG Holding SA in maniera che non vi siano conseguenze a livello fiscale e che siano tenuti ciascuno da una holding, tenuta a sua volta al 100% da Bernard Cuche. Al termine della prima fase, la struttura del gruppo dovrebbe essere la seguente:

Domanda II.1. Attuazione giuridica (15,5 punti)

Illustrate a Bernard Cuche due possibilità per realizzare dal punto di vista giuridico la scissione programmata senza che vi siano conseguenze a livello fiscale. Spiegate la procedura da seguire e i documenti necessari a tal fine.

Soluzione proposta

Per una scissione senza conseguenze fiscali, nella legge sulla fusione è prevista la scissione ai sensi dell'art. 29 lett. b LFus o la neocostituzione di due società holding con conseguente trasferimento di patrimonio ai sensi dell'art. 69 ss. LFus.

Trasferimento di patrimonio

Bernard Cuche costituisce con la sua sostanza privata la nuova CG Automotive Holding SA e la CG Systems Holding SA. Successivamente la CG Holding SA trasferisce mediante trasferimento di patrimonio il settore Automotive alla CG Automotive Holding SA e il settore System SA alla CG Systems Holding SA. In base alla situazione di partenza, i due immobili aziendali non vengono trasferiti e rimangono nella CG Holding SA.

Per un trasferimento di patrimonio ai sensi della LFus, i membri del consiglio d'amministrazione della società trasferente e della società assuntrice devono stipulare un contratto di trasferimento di patrimonio. Il contratto conterrà, ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LFus:

- Ditta, sede e forma giuridica delle società partecipanti
- Inventario degli oggetti da trasferire (attivi e passivi)
- Valore complessivo degli attivi e passivi trasferiti
- Eventuale controvalore
- Elenco dei rapporti di lavoro compresi nel trasferimento

Il trasferimento di patrimonio deve essere iscritto nel registro di commercio.

Il trasferimento di patrimonio deve essere spiegato nell'allegato (scopo, contratto di trasferimento, controvalore, conseguenze per i lavoratori).

La società trasferente risponde dei debiti trasferiti per un periodo di tre anni.

Il trasferimento dei rapporti di lavoro e l'informazione dei lavoratori si basa sull'art. 333 CO risp. sull'art. 333a CO.

Scissione

Gli azionisti attuali ricevono azioni della nuova risp. delle nuove società.

Per la scissione si stipulerà un contratto di scissione con:

- Ditta, sede e forma giuridica delle società partecipanti
- Inventario degli oggetti da trasferire
- Rapporto di scambio delle azioni
- Diritti, modalità, data, vantaggi
- Elenco dei rapporti di lavoro

Nelle situazioni di dimensioni contenute si può rinunciare a un rapporto di scissione nonché alla verifica e al diritto di consultazione.

Il CdA deve sottoporre la delibera di scissione all'approvazione dell'assemblea generale. Per la delibera di scissione è richiesto l'atto pubblico e l'iscrizione nel registro di commercio.

Responsabilità solidale sussidiaria reciproca delle società che partecipano alla scissione.

Il trasferimento dei rapporti di lavoro e l'informazione dei lavoratori si basa sull'art. 333 CO risp. sull'art. 333a CO.

Domanda II.2. Attuazione fiscale (33 punti)

Per sicurezza occorre richiedere un ruling fiscale per la transazione in programma. Formulate un apprezzamento fiscale motivato della scissione in programma.

Soluzione proposta

Una scissione senza conseguenze fiscali in termini di imposta federale diretta nonché imposta cantonale ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LIFD risp. dell'art. 103 DStG FR prevede, nella fattispecie, le seguenti condizioni cumulative:

- (1) che prosegua l'assoggettamento all'imposta sull'utile per i settori Automotive e Systems da parte di CG Automotive Holding SA e CG Systems Holding SA;
- (2) che vengano ripresi i valori dell'utile per scopi fiscali della CG Holding SA sinora determinanti dei settori Automotive e Systems da parte della CG Automotive Holding SA risp. della CG Systems Holding SA;
- (3) che i settori Automotive e Systems vengano considerati come a sé, dal punto di vista fiscale, e rappresentino ciascuno un esercizio risp. un ramo d'attività che viene portato avanti dalla CG Automotive SA e dalla CG Systems SA;
- (4) che un esercizio rimanga nella CG Holding SA;
- (5) che venga trasferito un capitale proprio adeguato dalla CG Holding SA alla CG Automotive Holding SA e alla CG Systems Holding SA risp. che sia esistente dopo il trasferimento.

I prerequisiti (1) e (2) sono soddisfatti senza ombra di dubbio nella fattispecie. La CG Automotive Holding SA riprende in particolare i valori dell'utile per scopi fiscali, il prezzo di costo e il periodo di detenzione esistenti presso la CG Holding SA in relazione alle partecipazioni (determinanti) trasferite. Lo stesso vale per la CG Systems Holding SA con riferimento alla partecipazione alla CG Systems SA trasferitale e al 60% della partecipazione alla CG Projekte SA.

Nel caso delle condizioni (3) e (4) occorre verificare se i settori Automotive e Systems – che sono sotto diverse società capogruppo – sono da considerarsi (singolarmente) ciascuno a

parte e se le restanti attività presso la CG Holding SA sono da considerarsi come esercizi in senso fiscale (doppio requisito dell'esercizio). In particolare, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette che una società (holding) non gestisca di fatto un esercizio di holding ai sensi della circolare n. 5 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (Ristrutturazioni, del 1° giugno 2004), ma che, in una prospettiva di trasparenza, soddisfi i requisiti dell'esercizio tramite un'affiliata (operativa) (DTF 2C_34/2018, dell'11 marzo 2019).

Nella fattispecie risulta che tutte le società di rilievo (CG Holding SA, CG Automative Holding SA e CG Systems Holding SA) dispongono, personalmente o in una prospettiva di trasparenza, di (almeno) un esercizio fiscale:

- CG Holding SA: esercizio rimanente tenendo conto dell'attività operativa dell'affiliata al 100% Cuche Technik SA. Per il resto, alla CG Holding SA resta anche dopo la transazione un classico esercizio di holding ai sensi della circolare AFC n. 5 (Ristrutturazioni, del 1° giugno 2004).

La Cuche Technik SA impiega circa 20 collaboratori; dispone senza dubbio di una presenza di mercato autonoma (ad es. proprio sito web ecc.).

- CG Automative Holding SA: continuazione di un esercizio tenuto conto delle attività operative del settore CG Automative. Per il resto, dopo la transazione la CG Automative Holding SA continua a portare avanti un esercizio di holding classico ai sensi della circolare AFC n. 5.

Già l'affiliata al 100% CG Automative SA dispone evidentemente di una presenza sul mercato e ha 92 collaboratori.

- CG Systems Holding SA: continuazione di un esercizio tenendo conto dell'attività operativa dell'affiliata al 100% CG Systems SA.

La CG Systems SA impiega circa 140 collaboratori, disponendo a sua volta chiaramente di una presenza sul mercato.

In questo modo, sia la CG Holding SA (*rimanente*) sia la CG Automative Holding SA e la CG Systems Holding SA (entrambe *continuative*) soddisfano il requisito dell'esercizio. La scissione è pertanto interamente senza conseguenze in termini di imposta sull'utile per la CG Holding SA, la CG Automative Holding SA e la CG Systems Holding SA. Non si costituiscono periodi di vincolo; la CG Automative Holding SA e la CG Systems Holding SA non possono però sospendere i settori a loro trasferiti CG Automative risp. CG Systems subito dopo la transazione. Né la CG Automative Holding SA né la CG Systems Holding SA devono tuttavia portare avanti senza variazione alcuna i settori a loro trasferiti CG Automative risp. CG Systems; in particolare, *adeguamenti motivati dal punto di vista imprenditoriale* non incidono sulla neutralità a livello dell'imposta sull'utile una volta avvenuta la transazione.

Se il trasferimento di patrimonio secondo il diritto civile o la scissione giungono nel registro di commercio entro sei mesi dopo la data di riferimento dell'ultimo bilancio della CG Holding SA (ovvero entro il 30 giugno 2021) e vengono registrati senza alcuna complicazione, il trasferimento ai sensi dell'imposta sull'utile viene riconosciuto con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021.

Con riferimento alla condizione **(5)** – adeguato capitale proprio – è in linea di massima possibile rimandare alla circolare n. 6 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (*Capitale proprio occulto (art. 65 e 75 LIFD) delle società di capitale e delle società cooperative*, del 6 giugno 1997). La scissione in oggetto avviene secondo i bilanci previsionali – in una prospettiva fiscale – in quantità sufficiente contro capitale proprio. Dopo la transazione sussiste così – in base alle cifre previsionali – un capitale proprio adeguato presso la CG Automative Holding SA risp. presso la CG Systems Holding SA, e la scissione non comporta conseguenze in termini di imposta sull'utile.

Se si rispettano i presupposti di cui sopra, non si costituiscono periodi di vincolo in termini di imposta diretta.

Imposta preventiva

Il capitale nominale costituito presso la CG Automative Holding SA risp. la CG Systems Holding SA viene liberato da Bernard Cuhe in contanti da fondi privati. Dal successivo trasferimento di patrimonio ai sensi della LFus non risulta per Bernard Cuhe alcun aumento del valore nominale né aumento delle riserve legali da apporti di capitale (CEB) ai sensi dell'art. 5 cpv. 1^{bis} LIP.

Per le riserve trasferite subentra, nel quadro della ristrutturazione senza conseguenze fiscali, l'eccezione di cui all'art. 5 cpv.1 lett. a LIP. Il substrato dell'imposta preventiva rimane invariato.

Non risultano pertanto per la CG Holding SA conseguenze in termini di imposta preventiva. La CG Automative Holding SA e la CG Systems Holding SA non sono interessate. Non risultano di conseguenza obblighi di dichiarazione e/o comunicazione. Non si costituiscono periodi di vincolo.

Tassa di emissione

La liberazione in contanti del capitale nominale della CG Automative Holding SA e della CG Systems Holding SA per un ammontare di CHF 100'000 ciascuna si muove, per quanto riguarda la tassa di emissione, entro il limite d'esonero di CHF 1 mio. (in conformità all'art. 6 cpv. 1 lett. h LTB), cosicché per queste società non vi sono conseguenze in termini di tassa di emissione né pertanto obblighi di dichiarazione.

Dalla scissione senza conseguenze in termini di imposta sull'utile non risultano nemmeno conseguenze per la tassa di emissione della CG Automative Holding SA e della CG Systems Holding SA. Non risultano pertanto nemmeno obblighi di dichiarazione. La CG Holding SA non è interessata. Non si costituiscono periodi di vincolo.

Tassa di negoziazione

Per il trasferimento di patrimonio ai sensi della LFus subentra per la tassa di negoziazione l'eccezione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. i LTB. Non ne risultano obblighi di dichiarazione e nel registro delle negoziazioni della CG Holding SA non si devono nemmeno riportare i trasferimenti di patrimonio ai sensi della LFus. Non si costituiscono periodi di vincolo.

La CG Holding SA non soddisferà presumibilmente più la qualifica di negoziatore di titoli ai sensi della LTB (valore contabile delle partecipazioni rimanenti) e pertanto, dopo l'esecuzione della transazione, richiederà all'AFC la fine dell'obbligo fiscale.

La CG Automative Holding SA e la CG Systems Holding SA non sono da qualificare come negoziatori di titoli secondo i dati previsionali attuali.

Imposta fondiaria FR

Nell'ambito della transazione non vengono trasferiti fondi in senso fiscale (né dal punto di vista del diritto civile né da quello economico). Non ne risultano pertanto conseguenze in termini di imposta sugli utili da sostanza immobiliare e di imposta sui trasferimenti immobiliari.

Imposta sul reddito (imposta federale diretta e imposte statali e comunali)

Non risultano conseguenze in termini di imposta sul reddito per Bernard Cuhe. Bernard Cuhe mantiene i diritti di partecipazione alla CG Automative Holding SA e alla CG Systems Holding SA nella sostanza privata fiscale. Non si costituiscono periodi di vincolo. Dalle transazioni non si può realizzare alcun aumento del valore nominale e non possono andare perse delle riserve.

L'attuazione giuridica della transazione non influisce sulla valutazione fiscale; determinante in termini fiscali è come è raggiunta economicamente la struttura che ci si è prefissati.

IVA

Ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 LIVA, in caso di trasferimento di patrimonio si deve applicare la procedura di notifica. Il presupposto è tuttavia che entrambe le parti (compratore e venditore) siano registrate nel registro IVA o si facciano registrare nel corso della transazione. Non è possibile applicare facoltativamente la procedura di notifica senza registrazione.

Nel caso in rassegna, il trasferimento di patrimonio comprende tuttavia esclusivamente diritti di partecipazione. Il trasferimento di partecipazioni è esonerato dall'IVA ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 cifra 19 lett. e. Non si applica di conseguenza l'IVA, indipendentemente dal fatto che si possa ricorrere o meno alla procedura di notifica.

Domanda II.3. Conti annuali dopo la scissione (8 punti)

Redigete il conto annuale della CG Systems Holding SA e della CG Holding SA a scissione avvenuta. Il bilancio della CG Holding SA prima della scissione è indicato nell'allegato II.3. Dell'intero valore contabile della partecipazione, pari a kCHF 10'245, kCHF 4'300 spettano alla partecipazione alla CG Systems SA e kCHF 500 alla partecipazione alla CG Projekte SA. Per la soluzione utilizzate l'allegato II.3.

Soluzione proposta

Secondo la proposta di soluzione.

È corretta anche una soluzione che tenga conto, per la CG Holding SA, del risultato della domanda I.3.

Domanda II.4. Conto di gruppo (12 punti)

Finora la CG Holding SA ha redatto un conto di gruppo secondo le norme svizzere di presentazione dei conti. Con la nuova struttura dopo la fase 2 si sollevano per Bernard Cuche diversi interrogativi in merito al conto di gruppo.

- a. Al termine della fase 2 e prima del trasferimento dei settori Automative e Systems ai figli, Bernard Cuche è azionista unico della CG Holding SA, della CG Automative Holding SA e della CG Systems Holding SA. Bernard Cuche desidera sapere se a livello «Bernard Cuche» deve effettuare un consolidamento dei tre settori parziali. Illustrate la vostra risposta e motivatela.
- b. Valutate in base alle indicazioni nella situazione di partenza se occorre allestire un conto di gruppo per la CG Systems Holding SA. Motivate la vostra risposta.
- c. Se – indipendentemente dalla domanda b) – fosse allestito per la CG Systems Holding SA un conto di gruppo, come si dovrebbero includere le singole società nel conto di gruppo e che influenza avrebbe il tipo di inclusione sul capitale proprio del gruppo?

Soluzione proposta

- a. Ai sensi dell'art. 963 cpv. 1 CO, la disposizione di allestimento di un conto di gruppo vale solo per le persone giuridiche soggette all'obbligo di presentare i conti. A livello «Bernard Cuche», Bernard Cuche non è pertanto tenuto ad allestire un conto di gruppo.
- b. Ai sensi dell'art. 963 CO esiste un obbligo di consolidamento se la CG Systems Holding SA controlla una o più società, come nel caso in rassegna, poiché dispone, in maniera diretta o indiretta, di una maggioranza di società affiliate (art. 963 cpv. 2 CO).

In conformità all'art. 963a cpv. 1 CO, non occorre allestire un conto di gruppo se non si raggiungono per due esercizi consecutivi due dei valori di riferimento (somma di bilancio di CHF 20 mio., cifra d'affari di CHF 40 mio., 250 posti di lavoro a tempo pieno). Nella fattispecie, questi criteri non sono soddisfatti in modo aggregato dal settore parziale CG Systems dato che la cifra d'affari è < CHF 40 mio. e i posti di lavoro a tempo pieno sono < 250.

Ai sensi dell'art. 963a cpv. 2 CO, si dovrebbe tuttavia allestire un conto di gruppo se fosse necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica. La valutazione di questo criterio comprende un certo elemento discrezionale. Nel caso in rassegna si potrebbe sostenere, in opposizione a un obbligo di consolidamento, che:

- a livello di holding e CG Systems SA come principale affiliata non esistono azionisti di minoranza e non esiste pertanto nemmeno il rischio che, a un livello inferiore, azionisti con il 10% e più delle azioni possano esigere un conto di gruppo a livello inferiore;
- la struttura del gruppo è relativamente chiara;
- esistono meno collegamenti reciproci se si ipotizza che in D e A vi sono società di vendita.

Responsabile, in ultima analisi, è in ogni caso il consiglio di amministrazione. HWP/MSA parte dal presupposto che si raccomandi pertanto al consiglio di amministrazione di allestire, in caso di dubbio, un conto di gruppo.

- c. CG Systems SA e CG Systems Sagl, D vengono pienamente consolidate, dato che sono controllate al 100%.
CG Projekte SA viene pienamente consolidata, dato che con una partecipazione del 60% si può partire dal presupposto che si tratti di un controllo.
Nel caso di CG Systems Austria, il gruppo possiede una quota del 50%. Si deve valutare se il gruppo ha il controllo della società. In caso positivo, la società deve essere coinvolta con consolidamento pieno, in caso negativo, al valore equity. Nella pratica, oggi come oggi non si applica più un consolidamento delle quote.

Se le società vengono consolidate pienamente o in base alle quote o al valore equity non influisce sul capitale proprio complessivo del gruppo.

Domanda II.5. Conseguenze fiscali della pianificazione della successione (6,5 punti)

Al termine della fase 2 con la ristrutturazione del gruppo CG si presentano per Bernard Cuche diversi interrogativi con riferimento alla successione familiare programmata. Ha intenzione di trasferire più avanti mediante donazione le quote della CG Automotive Holding SA a suo figlio e quelle della CG Systems Holding SA a sua figlia. La struttura prefissata per la successione familiare è la seguente:

Spiegate a Bernard Cuche le conseguenze fiscali per lui, per i due figli e per la CG Holding SA.

Soluzione proposta

L'incremento patrimoniale derivante da donazione/successione è esente da imposta ai sensi della LIFD (art. 24 lett. a) e di DStG FR (art. 25 cpv. 1 lett. a).

Secondo la legge cantonale (art. 8 cpv. 1 lett. f ESchG), le successioni e donazioni in linea diretta sono esenti dall'imposta sulle successioni e le donazioni. Ovvero, quando giunge il

momento Bernard Cuche può consegnare ai suoi figli la CG Systems Holding SA e la CG Automative Holding SA tramite donazione/anticipo ereditario.

Dalla scissione dei due settori parziali non risultano periodi di vincolo.

Bernard Cuche:

- Niente conseguenze in termini di imposta sul reddito
- Imposta sulla sostanza più bassa, dato che il patrimonio si riduce a seguito delle donazioni

Figlio e figlia

- Niente conseguenze in termini di imposta sul reddito
- Niente imposta sulle donazioni, determinante è il luogo del donatore
- Imposta sulla sostanza più elevata, dato che il patrimonio aumenta a seguito della donazione

Domanda II.6. Pianificazione della successione ed eredità (7 punti)

Spiegate a Bernard Cuche qual è la situazione successoria dei figli di Bernard Cuche e della moglie divorziata e come devono essere trattati i diversi valori aziendali del gruppo Automative e del gruppo System. Motivate le vostre risposte.

Soluzione proposta

Ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 CC, a livello successorio il divorzio comporta che non sussistano più pretese successorie sul patrimonio dell'ex coniuge. Non sussiste nemmeno alcuna pretesa giuridica derivante da disposizioni per causa di morte (testamento, contratto successorio) disposte prima della litispendenza del divorzio.

L'intero patrimonio successorio va pertanto suddiviso a metà tra i due figli.

La quota obbligatoria dei discendenti ammonta a $\frac{3}{4}$ del loro diritto ereditario legale.

Le quote ereditarie si basano sul patrimonio complessivo di Bernard Cuche. Se nell'ambito dell'anticipo ereditario si lasciano in eredità valori diversi (settore Automative al figlio e settore Systems alla figlia), la compensazione dell'eredità avviene al più tardi al momento della successione, ovvero alla morte di Bernard Cuche. La compensazione può avvenire in contanti o in altri valori reali.

PARTE III: Valutazione dell'azienda (73 punti)

In vista della pianificazione della successione programmata, Bernard Cuche e i suoi figli devono affrontare diverse questioni relative alla valutazione dei settori aziendali interessati dalla pianificazione della successione.

Domanda III.1. Metodi di valutazione dell'azienda (24 punti)

- a. Per gli anticipi ereditari previsti si devono effettuare valutazioni dell'azienda. Illustrate a Bernard Cuche le caratteristiche risp. differenze fondamentali dei diversi metodi di valutazione ossia del metodo del valore di rendimento, del metodo del valore medio e del metodo del discounted cash flow (DCF).
- b. Illustrate per ciascuno dei tre metodi secondo a) come trattare la sostanza non aziendale.
- c. Spiegate la differenza tra il metodo al lordo e il metodo al netto.

Soluzione proposta

- a. Per tutti e tre i metodi sono determinanti i risultati futuri, dato che, dal punto di vista di un investitore, per la definizione del valore dell'azienda sono determinanti solo i rendimenti ottenibili in futuro. La base per tutti e tre i metodi di valutazione è data da un'analisi di bilancio con correzione dei risultati precedenti nonché da un conto di previsione dettagliato per i successivi 3-5 anni. Se le condizioni sono semplici, o in assenza di conti previsionali adatti, i valori futuri vengono dedotti dai risultati precedenti (ad es. come media degli ultimi 3 anni). Anche per la valutazione fiscale delle azioni ci si basa sui valori del passato.

Metodo del valore di rendimento

Nel caso del metodo del valore di rendimento si calcola il valore di un'impresa scontando futuri utili rettificati di effetti straordinari e non aziendali con un adeguato tasso di capitalizzazione alla data di valutazione. La sostanza aziendale non confluisce direttamente nel valore aziendale. Il valore di reddito può essere ottenuto basandosi su una pianificazione dettagliata. In pratica si stima spesso un «utile d'esercizio sostenibile», che viene scontato con un tasso di capitalizzazione come rendita perpetua.

Metodo del valore medio

Nel caso del metodo del valore medio, il valore aziendale si ricava dalla media del valore della sostanza e del valore di reddito. Il valore della sostanza è il valore rettificato delle riserve latenti. Si rileva spesso un valore medio ponderato con una ponderazione maggiore del valore di reddito rispetto al valore della sostanza. In ambito professionale, il metodo del valore medio non è più valutato come attuale, tuttavia viene ancora impiegato frequentemente soprattutto nel contesto delle PMI nonché per il rilevamento dei valori fiscali delle azioni.

Metodo DCF

Le procedure DCF rilevano il valore dell'azienda come valore monetario delle eccedenze finanziarie che affluiscono verso i finanziatori nel senso di cash flow. L'affluenza ai finanziatori (entity = capitale complessivo o equity = capitale proprio) viene attualizzata con i costi di capitale ponderati (WACC).

Nelle procedure DCF si rilevano solitamente 3-5 anni isolatamente (periodo della pianificazione dettagliata) e per gli anni successivi a partire dal 6° anno (periodo di valore residuo) il calcolo viene effettuato con una rendita perpetua. Questo «residual value» costituisce di norma gran parte del valore dell'azienda.

- b. Per tutti e tre i metodi di valutazione dev'essere effettuata un'analisi della sostanza disponibile per rilevare un'eventuale sostanza non aziendale. La sostanza non aziendale viene valutata in tutti e tre i metodi di valutazione al valore di alienazione valore commerciale e aggiunta separatamente al valore dell'azienda. Per il patrimonio non aziendale si deve tener conto in misura completa di un'imposta latente.
- c. Nel caso del metodo al netto, la valutazione dell'azienda avviene sulla base del capitale proprio. Come base si utilizzano di conseguenza i risultati annuali e il capitale proprio. La capitalizzazione avviene con il tasso di costo del capitale proprio.
Nel caso del metodo al lordo, la valutazione avviene prendendo in esame il capitale complessivo. Fungono da base il risultato prima degli interessi di capitali di terzi nonché il capitale complessivo (capitale proprio più capitale di terzi soggetto a interessi). La capitalizzazione avviene con il tasso di costo del capitale complessivo. Dal valore dell'azienda così rilevato si devono dedurre alla fine i debiti finanziari.
In caso di applicazione teoricamente corretta, con entrambi i metodi dovrebbe risultare lo stesso valore dell'azienda.

Domanda III.2. Metodo DCF (27 punti)

Affinché Bernard Cuhe possa immaginarsi meglio il metodo DCF, vi prega di effettuare una valutazione della CG Systems SA al 31.12.2021 secondo il metodo al lordo DCF. Utilizzate come base di partenza la considerazione del valore reale realizzata da Bernard Cuhe nell'allegato III.2.a e il conto previsionale dei flussi finanziari della CG Systems SA nell'allegato III.2.b. Per il vostro calcolo DCF utilizzate un tasso di sconto del 10%. Per la vostra valutazione DCF utilizzate un foglio separato o l'allegato III.2.c.

Soluzione proposta

Secondo il foglio di soluzione

Domanda III.3. Tasso di sconto metodo DCF (12 punti)

Bernard Cuhe constata che l'ammontare del tasso di sconto influenza in misura notevole il valore dell'azienda. Spiegategli come si compone il tasso di sconto per la valutazione DCF e indicate ordini di grandezza realistici per i singoli elementi.

Soluzione proposta

I costi di capitale impiegati possono essere dedotti come modello dai dati di mercato oppure possono essere stimati in modo soggettivo. I costi di capitale devono però essere dedotti in maniera verificabile e comprensibile.

Nel caso del metodo al netto si rileva solo il tasso di costo del capitale proprio, mentre nel caso del metodo al lordo si rilevano il tasso di costo del capitale proprio e il tasso di costo del capitale di terzi.

Tasso di costo del capitale proprio

Se si deducono i costi del capitale proprio secondo la teoria del mercato dei capitali, ci si rifà perlopiù al modello CAPM. Il premio di rischio è inteso come indennità richiesta da un investitore per il fatto che si assume un rischio maggiore rispetto a un investimento privo di rischio.

Il **tasso di interesse privo di rischio** viene spesso calcolato sulla base della media dei rendimenti storici. In pratica si impiega spesso il rendimento medio degli ultimi 10 anni di un'obbligazione federale decennale. Attualmente questo valore medio è nell'ordine di grandezza dello 0,7%.

Al tasso di interesse privo di rischio si aggiunge quindi un **premio per il rischio di mercato**. Il premio per il rischio di mercato costituisce il rendimento atteso da un investitore che investe in un portafoglio di mercato. Il premio per il rischio di mercato viene calcolato perlopiù sulla base di serie temporali storiche dei rendimenti (ad es. sulla base dell'indice Pictet). A seconda della finestra temporale, i rendimenti delle azioni sono del 4% - 7% superiori rispetto al tasso di interesse privo di rischio.

Il rischio individuale dell'azienda da valutare è diverso dal rischio del mercato azionario nel suo complesso. Se ne dovrà tener conto nella determinazione del tasso di costo del capitale proprio. A partire dal modello CAPM è possibile farlo con il cosiddetto **beta**. Per le aziende quotate in borsa, il beta può essere calcolato in base ai dati del mercato dei capitali. Nel caso delle PMI, il beta è da stimare. Spesso, nell'ambito delle PMI, al posto di un importo si applicano premi dimensionali (size premium) che riflettono il rischio più elevato dovuto al fatto che l'azienda non è quotata sul mercato azionario (e le quote sono di conseguenza meno liquide), determinando così una maggiore dipendenza personale dei portatori.

Nell'ambito delle PMI, il size premium si aggira attorno al 6% - 8%.

Ne risultano pertanto complessivamente costi di capitale proprio tra il 10,7% e il 15,7%.

Tasso di costo del capitale di terzi

I costi del capitale di terzi corrispondono ai rendimenti attesi dai creditori. In presenza di capitale di terzi in azienda, i costi del capitale di terzi possono essere dedotti dalle condizioni presenti e riservate al capitale di terzi. In mancanza di queste indicazioni, si può stabilire un premio per capitale di terzi partendo dal tasso di interesse privo di rischi.

Gli interessi del capitale di terzi costituiscono, a livello fiscale, un costo deducibile, il che riduce l'onere effettivo degli interessi. I costi del capitale di terzi rilevati devono essere ridotti di conseguenza. In alternativa si potrebbe considerare il vantaggio fiscale anche nel rilevamento delle eccedenze finanziarie.

I costi del capitale di terzi sono notevolmente inferiori rispetto ai costi del capitale proprio e si aggirano oggi spesso attorno al 2%.

Costo medio ponderato del capitale WACC

Nel caso del metodo al lordo, le eccedenze finanziarie vengono scontate con i costi del capitale complessivo. I costi del capitale complessivo si rilevano dai costi proporzionali del capitale proprio e di terzi (weighted average cost of capital, WACC).

La ponderazione viene effettuata sulla base della struttura del capitale, a seconda della situazione sulla base della struttura attuale del capitale o delle strutture prefissate.

In presenza di una struttura con il 33% di capitale di terzi (allegato III.2.a) risultano pertanto costi del capitale complessivo pari all'8% (in presenza di un tasso di costo del capitale proprio del 10,7%) risp. all'11% (in presenza di un tasso di costo del capitale proprio del 15,7%).

Domanda III.4. Possibilità di rivalutazione contabile (6 punti)

Bernard Cuche desidera sapere se la CG Systems Holding SA potrebbe eventualmente rivalutare la sua partecipazione alla CG Systems SA a un valore dell'azienda superiore conformemente al metodo DCF. Illustrate la vostra risposta e motivatela.

Soluzione proposta

Dato che nel caso di una partecipazione non si tratta di un attivo con prezzo di mercato rilevabile, la valutazione ai sensi dell'art. 960a cpv. 1 e cpv. 2 CO può avvenire al massimo al costo di acquisto. La rivalutazione contabile al livello DCF superiore non è pertanto possibile.

Solo in presenza di una perdita di capitale esiste, ai sensi dell'art. 670 cpv. 1 CO, la possibilità di rivalutare la partecipazione a un valore dell'azienda prudente. Nell'entità della rivalutazione contabile va costituita una riserva di rivalutazione, e un revisore abilitato è tenuto a confermare per iscritto all'assemblea generale il rispetto delle prescrizioni legali.

Domanda III.5. Valutazione partecipazioni (4 punti)

Nella valutazione delle singole società emerge che il valore proporzionale dell'azienda per la CG Projekte SA ammonta solo a kCHF 250. Il valore contabile ammonta a kCHF 500 (cfr. Domanda II.3). Nel bilancio della CG Systems Holding SA, Bernard Cuche desidera coprire il minor valore sulla partecipazione alla CG Projekte SA con il maggior valore sulla partecipazione alla CG Systems SA. Spiegategli se è possibile farlo. Motivate la vostra risposta.

Soluzione proposta

Ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 CO, gli attivi devono essere valutati singolarmente. I valori maggiori o minori delle partecipazioni non possono pertanto compensarsi a vicenda.

Nel bilancio bisogna procedere a una rettifica del valore della partecipazione alla CG Projekte SA. La partecipazione alla CG Systems SA invece non può essere rivalutata, sebbene il valore dell'azienda sia superiore.

Per compensare la rettifica di valore sulla CG Projekte SA, la CG Systems SA potrebbe però versare un dividendo alla holding. Un dividendo di questo ordine di grandezza non influirebbe sul valore di bilancio della CG Systems SA nella holding.

Conto annuale CG Automative SA

BILANCIO	31.12.2020
	kCHF
Liquidità	776
Crediti da forniture e prestazioni	5'521
Altri crediti a breve termine	2'473
Scorta merce / lavori iniziati	5'515
Ratei e risconti attivi	277
ATTIVO CIRCOLANTE	14'562
Immobilizzi materiali	2'978
ATTIVO FISSO	2'978
Totale attivi	17'540
Debiti da forniture e prestazioni	2'111
Altri debiti a breve termine	1'312
Ratei e risconti passivi	871
Capitale di terzi a breve termine	4'294
Debiti onerosi a lungo termine terzi	2'061
Debiti onerosi a lungo termine CG Holding SA	9'765
Capitale di terzi a lungo termine	11'826
CAPITALE DI TERZI	16'120
Capitale azionario	6'000
Riserve di utile legali	20
Utile di bilancio	-4'600
CAPITALE PROPRIO	1'420
Totale passivi	17'540

Allegato I.1

Bilancio dopo avvenuta riduzione/aumento del capitale	kCHF
	776
	5'521
	2'473
	5'515
	277
	14'562
	2'978
	2'978
	17'540
	2'111
	1'312
	871
	4'294
	2'061
	5'165
	7'226
	11'520
	6'000
	20
	0
	6'020
	17'540

Conto annuale CG Holding SA

BILANCIO	31.12.2020
	kCHF
Liquidità	452
Altri crediti terzi	1'010
ATTIVO CIRCOLANTE	1'462
Prestiti partecipazioni	16'750
Rettificata di valore prestiti CG Automative SA	-1'200
Partecipazioni	10'245
Immobili	19'150
ATTIVO FISSO	44'945
Totale attivi	46'407
Altri debiti a breve termine	1'477
Ratei e risconti passivi	960
Capitale di terzi a breve termine	2'437
Debiti onerosi a lungo termine terzi	14'950
Capitale di terzi a lungo termine	14'950
CAPITALE DI TERZI	17'387
Capitale azionario	6'000
Riserve di utile legali	1'200
Riserve di utile facoltative	20'800
Risultato annuale	1'020
CAPITALE PROPRIO	29'020
Totale passivi	46'407

Bilancio dopo avvenuta riduzione/aumento del capitale	kCHF
	452
	1'010
	1'462
	12'150
	13'645
	19'150
	44'945
	46'407
	1'477
	960
	2'437
	14'950
	14'950
	17'387
	6'000
	1'200
	20'800
	1'020
	29'020
	46'407

Conto annuale CG Holding SA

BILANCIO	31.12.2020
	kCHF
Liquidità	452
Altri crediti terzi	1'010
ATTIVO CIRCOLANTE	1'462
Prestiti partecipazioni	16'750
Rettifica di valore prestiti CG Automative SA	-1'200
Partecipazioni	10'245
Immobili	19'150
ATTIVO FISSO	44'945
Totale attivi	46'407
Altri debiti a breve termine	1'477
Ratei e risconti passivi	960
Capitale di terzi a breve termine	2'437
Debiti onerosi a lungo termine terzi	14'950
Capitale di terzi a lungo termine	14'950
CAPITALE DI TERZI	17'387
Capitale azionario	6'000
Riserve di utile legali	1'200
Riserve di utile facoltative	20'800
Risultato annuale	1'020
CAPITALE PROPRIO	29'020
Totale passivi	46'407

Bilancio dopo la scissione di CG Systems SA + CG Projekte SA	kCHF
	452
	1'010
	1'462
	16'750
	-1'200
	5'445
	19'150
	40'145
	41'607
	1'477
	960
	2'437
	14'950
	14'950
	17'387
	6'000
	1'200
	16'000
	1'020
	24'220
	41'607

Conto annuale CG Systems Holding SA

BILANCIO	
Liquidità	
Attivo circolante	
Partecipazione CG Systems SA	
Partecipazione CG Projekte SA	
Attivo fisso	
Totale attivi	
Conto corrente CG Holding SA	
Capitale di terzi	
CA	
Riserve di capitale	
Capitale proprio	
Totale passivi	

Bilancio dopo la scissione di CG Systems SA + CG Projekte SA	kCHF
	100
	100
	4'300
	500
	4'800
	4'900
	100
	4'800
	4'900
	4'900

